

29 maggio 2020

DI liquidità, il testo con le modifiche della Camera all'esame del Senato

La Camera ha approvato il 27 maggio il disegno di legge di conversione in legge del decreto 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali". Il provvedimento è ora all'esame del Senato. Pubblichiamo il testo del decreto-legge con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ed il Dossier dell'Ufficio studi del Senato.



Misure di sostegno economico: Il decreto, si legge nel Dossier Senato, prevede che al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, la SACE S.p.A. conceda fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore delle banche, e altre istituzioni finanziarie affinché concedano finanziamenti alle imprese. Gli impegni assunti dalla SACE toccano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

Di questi, almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di:

- piccole e medie imprese - come definite dalla normativa europea, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti secondo una modifica approvata nel corso dell'esame alla Camera;
- che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, nonché - secondo quanto introdotto dalla Camera - alle garanzie fornite da ISMEA.

Inoltre, il comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede che le garanzie si applichino, in quanto compatibili, anche alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, dalle imprese di cui al comma 1 - anche ai sensi della legge sul factoring, o cessione in blocco dei crediti d'impresa, legge 21 febbraio 1991, n. 52 - a favore di banche e intermediari finanziari, iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB (D.Lgs. n. 385/1993).

Responsabilità del datore di lavoro

Altro importante intervento della Camera riguarda l'introduzione dell'articolo 29-bis che definisce il contenuto dell'obbligo di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore prevista dall'articolo 2087 del codice civile a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19.

La disposizione, in particolare, rimanda all'applicazione, all'adozione e al mantenimento delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile che integra il protocollo precedentemente stipulato il 14 marzo dalle stesse Parti. Qualora, poi, non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore.

L'ambito di applicazione della disposizione in esame, spiega il Dossier Senato, interagisce con quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, del DL 18/2020, che ha confermato anche per le infezioni da virus SARS-CoV-2 l'applicazione del principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in occasione di lavoro (ad esclusione di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerate infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria, generando un dibattito pubblico sulla responsabilità penale e civile del datore di lavoro.

L'Inail con la circolare n. 13, ricorda il Dossier, ha individuato le fattispecie professionali per le quali viene riconosciuta una presunzione semplice di contrazione in occasione di lavoro (della malattia in oggetto), demandando, per le altre fattispecie, all'accertamento medico-legale. Ma soprattutto è con la circolare n. 22, che, l'Inail anticipando i contenuti della disposizione introdotta dalla Camera dei deputati, riconosce che "la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33".

Peraltro, conclude sul punto lo studio, il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. In conclusione, il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento.

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2020-05-29/dl-liquidita-testo-approvato-camera-ora-eseme-senato-111146.php>